

NEL DISEGNO DI LEGGE DOPO DI NOI

16 marzo 2016 ore 06:00

Disabili: agevolazioni ed esenzioni fiscali per i trust "sociali"

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima** **Claudia Nouvion - Avvocato, Loconte & Partners**

Il disegno di legge n. 2232 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", riconosce agevolazioni ed esenzioni fiscali a favore di trust che perseguano, come finalità esclusiva, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone gravemente disabili. Nello specifico, il disegno di legge prevede che tutti gli atti di conferimento di beni o di diritti in trust godano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere che i medesimi avvengano *inter vivos* o *mortis causa*, purchè ricorrano determinate condizioni.

L'obiettivo del disegno legge n. 2232, già approvato alla Camera dei deputati il 4 febbraio scorso, è quello di riconoscere alle persone affette da disabilità grave ed accertata secondo le modalità di cui all'art. 4, legge n. 104/1992, una maggiore **inclusione sociale** garantendogli, quanto più è possibile, una continuità di cure, assistenza e protezione anche dopo il venir meno del sostegno familiare.

Per realizzare quest'obiettivo, il testo del disegno di legge dispone una pluralità di interventi tra i quali l'incremento da 530 a 750 euro della **soglia di detraibilità delle spese** sostenute per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela di soggetti gravemente disabili.

Di particolare interesse è l'art. 6 del disegno di legge, che prevede **esenzioni ed agevolazioni fiscali** per i **trust**, istituiti tramite atto pubblico, che perseguono quale finalità esclusiva "l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è costituito".

Strettamente funzionale a tale finalità, è l'esigenza che il trust stesso presenti congiuntamente una serie di **caratteristiche** indicate al comma 3 della citata norma, tra le quali:

- la destinazione esclusiva dei beni conferiti nel trust alla realizzazione delle sue finalità assistenziali;
- la necessità che i suoi beneficiari siano esclusivamente le persone affette da grave disabilità;
- l'indicazione, nell'atto istitutivo, del soggetto preposto al controllo dell'adempimento delle obbligazioni imposte a carico del trustee (anch'esse da definire tassativamente all'atto di costituzione).

Al ricorrere di tali condizioni, l'art. 6 prevede che tutti gli atti di conferimento di beni o di diritti in trust così connotati, godano dell'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** di cui all'art. 2, commi da 47 a 49, D.L. n. 262 del 2006, a prescindere che i medesimi avvengano *inter vivos* o *mortis causa*.

In secondo luogo, è disposta l'applicazione delle imposte di **registro, ipotecarie e catastali** in misura fissa per le ipotesi di trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust in questione nonché la **deducibilità dal reddito** complessivo del soggetto privato erogante (nel limite del 20%, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui) delle erogazioni liberali, donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati a favore dei trust muniti delle suddette caratteristiche.

Ad ulteriore integrazione del regime di vantaggio, è prevista, da ultimo, l'**esenzione dall'imposta**

di bollo per gli atti di cui all'art. 6, comma 5, del Ddl.

L'utilizzo dei trust per la tutela del singolo disabile è frequente in molteplici realtà estere, a differenza di quel che accade in ambito nazionale ove non si rinvengono numerose applicazioni (tra queste, cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 ottobre 2007, n. 278/E).

Anche per tale ragione, l'intento del legislatore è da accogliersi con favore.

Peraltro, la funzione sociale del tipo di trust delineato dal disegno di legge n. 2232 si pone in perfetta continuità con la *ratio* del c.d. **trust ONLUS**, già oggetto della circolare 1° agosto 2011, n. 38/E.

Sotto tale profilo, sarebbe auspicabile che, in occasione dell'analisi del disegno di legge in Senato, si valutasse l'opportunità di coordinare le due figure prevedendo, eventualmente, l'estensione di alcune delle ulteriori agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 4 del 1997 ai trust istituiti a favore di persone gravemente disabili.

In conclusione, l'approvazione del disegno di legge n. 2232 potrebbe portare ad incrementare, anche nel nostro Paese, l'utilizzo del trust quale efficace strumento assistenziale (avallandone così la naturale propensione in tal senso) adatto a rispondere a molteplici esigenze percepite dall'intera collettività.

Copyright © - Riproduzione riservata